

# PROGETTO AUSTRIACO DI COSTITUZIONE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO (1850)

## STATUTO COSTITUZIONALE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

### I SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Regno Veneto è parte integrante ed indivisibile dell’Impero Austriaco, la cui Costituzione è stabilita con la legge organica 4 Marzo 1849.

Art. 2 – È conservata l’attuale divisione in due territori, lombardo e veneto, ciascuno de’ quali sarà rappresentato dalla propria Dieta ed avrà un apposito Luogotenente.

Art. 3 – I confini de’ territori non potranno essere cambiati senon in forza di legge; ciascuna de’ med.mi conserva le armi sue particolari.

Art. 4 – Milano è la capitale del territorio lombardo, Venezia del territorio veneto.

Art. 5 – I due territorj suddetti assumono la parte che loro spetta nel parlamento dell’Impero a termini della Sezione VIII.<sup>va</sup> della sudetta legge organica.

Art. 6 – È garantito l’uso della lingua italiana tanto negl’istituti di pubblica istruzione quanto in tutti i rami dell’amministrazione interna.

Art. 7 – La Religione Cattolica Apostolica Romana è la dominante nel Regno. Alla sua Chiesa spetta esclusivamente il diritto di esercitare pubblicamente e in comune il proprio Culto, salvi i diritti già acquisiti delle altre confessioni.

È garantito in massima alla Chiesa di provvedere liberamente in affari ecclesiastici e di corrispondere colla Sede apostolica in tali affari, le disposizioni in questa materia saranno stabilite con apposita legge.

Art. 8 – Essa conserva il possesso e il godimento delle istituzioni e delle fondazioni destinate al proprio culto, all’istruzione religiosa ed alla beneficenza.

Art. 9 – La stessa massima vale pure per le altre comunità religiose legalmente riconosciute, alle quali restano inoltre garantiti i diritti già acquisiti.

Art. 10 – La diversità di confessione religiosa non porta alcuna differenza, né riguardo a’ diritti civili e politici, né riguardo agli obblighi de’ cittadini dello Stato.

Art. 11 – È garantita la libertà individuale, l’inviolabilità del domicilio, il segreto delle lettere. Arresti, visite domiciliari e sequestri di lettere e carte non possono aver luogo che nei casi previsti dalle leggi e sotto l’osservanza delle forme legali. L’ordine motivato dell’arresto deve essere significato alla parte al momento dell’arresto od al più tardi entro 24 ore.

Il potere discrezionale che viene esercitato dall'Autorità politica nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza sarà regolato da leggi speciali.

Art. 12 – La stampa non sarà soggetta a preventiva censura.

Contro gli abusi della medesima sarà provveduto in via di una legge repressiva.

Art. 13 – L'insegnamento scientifico-letterario è libero. Ogni cittadino dell'Impero, di cui dalla competente Autorità sia riconosciuta nei modi voluti dalla legge

Quegli la cui piena idoneità sia riconosciuta nei modi voluti dalla legge dalla competente autorità è autorizzato a fondare stabilimenti di istruzione e di educazione ed esercitare l'insegnamento. L'insegnamento domestico non è soggetto a tale restrizione.

Art. 14 – All'istruzione primaria del popolo sarà provveduto col mezzo di scuole pubbliche, nelle quali l'istruzione religiosa verrà impartita dalla rispettiva Chiesa o Comunità religiosa<sup>1</sup>.

Art. 15 – Il Governo esercita la suprema ispezione e sorveglianza in ogni ramo di pubblica istruzione ed educazione.

Art. 16 – Il diritto di petizione è comune a tutti; ma le sole Autorità e corporazioni legalmente costituite hanno il diritto di presentare petizioni in nome collettivo entro la sfera delle proprie attribuzioni.

Art. 17 – Ai cittadini è concesso il diritto di adunarsi e formare associazioni, sempreché lo scopo, i mezzi e le forme dell'adunanza ed associazione non sieno contrarij alle leggi, né possano farsi pericolose allo Stato in senso delle leggi sull'associazione.

Art. 18 – In caso di guerra o di sommossa<sup>2</sup> le disposizioni degli articoli 11. 12. 17. possono essere temporaneamente sospese in tutto il Regno o in una parte di esso.

## II SEZIONE DEL POTERE LEGISLATIVO

Art. 19 – Il potere legislativo spetta all'Imperatore e Re in unione alla dieta Lombarda o Veneta rispettivamente al territorio rappresentato da cadauna. Colla sanzione sovrana le deliberazioni delle diete acquistano il carattere di legge pel territorio rispettivo.

Art. 20 – Il potere legislativo si esercita sopra i seguenti oggetti

- a) sui cambiamenti da adottarsi pel presente Statuto; Tali cambiamenti però non potranno essere proposti alla discussione sia nell'una sia nell'altra Camera d'una delle diete, se non alla presenza di almeno di tre quarti de' membri che la compongono, e col consenso di almeno due terzi de' presenti;
- b) sui cambiamenti nei confini de' territori: Art. 3;
- c) sull'agricoltura, sui boschi, sulla pesca, sulla caccia;
- d) su' comprensori e sulle investiture d'acque;
- e) sulla beneficenza pubblica;
- f) sugli istituti d'assicurazione, e sulle case di risparmio;

- g) sulle espropriazioni forzose per oggetti di coltura del terreno e di costruzioni di ragione comunale del territorio;
- h) sul preventivo annuo presentato dal Luogotenente, in quanto si riferisce alle spese di esclusivo interesse de' territori rispettivi;
- i) all'imposizione di sov'imposte prov.li;
- l) sui pubblici lavori, che si attivassero a spese, a cura e per interessi del territorio;
- m) sul conguaglio e riparto di spese militari sanitarie ed altre, che fossero portate sul complesso delle Provincie;
- n) sugli oggetti che per le leggi dell'Impero saranno assegnati alle attribuzioni delle diete.

Art. 21 – Le diete esercitano inoltre il potere legislativo in unione coll'Imperatore e Re entro i limiti della Costituzione o delle leggi dell'Impero sugli oggetti seguenti:

- a) i comuni
- b) gli affari del censimento
- c) le fazioni militari
- d) gli affari di culto
- e) l'insegnamento pubblico
- f) gli istituti di credito fondiario.

Art. 22 – Qualora la dieta non fosse adunata e si richiedessero misure non prevedute dalle leggi il cui ritardo implicasse pericolo per il paese, l'Imperatore e Re potrà adottare le necessarie disposizioni sotto la responsabilità del Ministero e con forza di legge provvisoria. Sussisterà l'obbligo di esporne i motivi alla prossima dieta e di ragguagliarla del successo.

Art. 23 – Le diete sono<sup>3</sup> chiamate a dare il proprio voto consultivo, quando si trattasse di progetti legislativi che portassero cambiamenti essenziali al diritto civile e penale ed alle relative procedure; al sistema ipotecario; all'istruzione superiore, ed alla vigente legislazione sull'esercizio del commercio, delle professioni liberali, delle arti e de' mestieri<sup>4</sup>, e sopra altri oggetti, che sieno di maggiore importanza per gli interessi del Regno.

Art. 24 – Seguirà in appresso un apposito regolamento sul modo di trattare gli affari del Monte Lombardo Veneto, come particolare istituto di credito del regno e del fondo di ammortizzazione dello stesso e degli altri affari che racchiudano interessi comuni ed indivisibili de' due territorj.

Art. 25 – Per porre in esecuzione delle imprese deliberate dalle diete, specialmente quelle che riguardano l'erezione di grandi stabilimenti ed altre costruzioni importanti, esse ponno a ciò nominare con assenso dell'autorità esecutiva della Commissione speciali tratte dal proprio seno, chiamando a prendervi parte anche persone estranee di loro fiducia.

Art. 26 – Le diete hanno il diritto di presentare rimostranze al Luogotenente oppure al Ministero, ove venga a loro cognizione un errore o difettiva esecuzione delle leggi.

Art. 27<sup>5</sup> – Dietro invito del Ministero spetta alle diete di prendere in esame i bisogni e desiderj del paese anche in oggetti riservati alla generale legislazione ed al Parlamento dell'Impero e di avanzare le relative loro proposizioni a' Luogotenenti.

Art. 28 – Una proposizione che sia stata fatta e respinta in una delle camere solamente o che essendo stata adottata dalla Dieta non abbia ottenuta la sanzione dell’Imperatore e Re non potrà essere riprodotta nella stessa tornata delle camere.

### III. SEZIONE DALLA DIETA

Art. 29 – Le Diete, Lombarda e veneta sono composte di un Senato e di una Camera dei Deputati, e vengono convocate ogni anno ne’ mesi d’inverno.

Art. 30 – Esse si raccoglieranno a Milano e Venezia ma possono essere convocate dall’Imperatore e Re in altri luoghi del Regno.

Art. 31 – Il Senato si compone di trenta membri per la dieta lombarda e di vent’otto per la veneta.

Art. 32 – Le R.R. Città di Milano e Venezia nominano due Senatori ciascuna; ogni provincia ne nomina due, le due Università del Regno e le due Sezioni dell’Istituto delle Scienze, lettere ed arti, nominano un Senatore per caduna dal corpo de’ proprj membri; gli altri sedici, otto cioè per ciascuna delle diete, sono nominati direttamente dall’Imperatore e Re.

Art. 33 – La durata del loro mandato è di anni dieci, semprecché conservino le condizioni della propria eleggibilità; possono essere rieletti.

Art. 34 – Per essere eleggibile a Senatore, richiedesi:

- a) il possesso della cittadinanza austriaca da cinque anni almeno;
- b) il pieno godimento di tutti i diritti civili e politici;
- c) l’età di quarant’anni;
- d) il pagamento annuo di mille cinquecento £:a: d’imposte dirette ordinarie nella Provincia o, nelle R.R. città di Milano e Venezia per metà almeno nel comune e metà nella Prov.a, e che l’eleggibile non sia in mora di pagamento;
- e) il domicilio nella città o Provincia pella quale la persona è eletta.

Art. 35 – Que’ Senatori però la cui nomina è riservata all’Imperatore e Re saranno scelti fra persone che appartengono per origine al Regno Lombardo Veneto distinte per eminenti servigi od altri meriti, quant’anche non abbiano i requisiti menzionati alla lettera d.

Eguualmente per essere nominato a Senatore per parte delle Università o Sezioni dell’Istituto non è necessario il concorso del requisito menzionato dalla lettera d.

Art. 36 – Escluse dal diritto d’eligibilità sono le persone sopra i cui beni è aperto il concorso, o che nella relativa procedura non sono stati riconosciuti scevri di colpa; quelle che sono state condannate per crimine o per reato contro la pubblica costumatezza od originato da cupidigia di lucro; quelle contro le quali per uno de’ titoli sovr’accennati pende procedura penale.

Art. 37 – La Camera dei Deputati è formata de’ membri liberamente eletti fra le persone e nei modi, che sono indicati nella speciale legge elettorale.

Art. 38 – Il numero dei Deputati è di sessanta per la Camera lombarda e di cinquantasei per la Camera veneta; i deputati sono eletti per cinque anni, spirati i quali possono essere rieletti.

Art. 39 – Ai pubblici funzionarj che vengono eletti non può negarsi la licenza d'assentarsi dall'Ufficio.

Art. 40 – A' membri del Senato che pagano l'imposta prescritta non compete indennità di sorta; a' Senatori dispensati da tale requisito, se non hanno domicilio nel luogo d'adunanza della dieta, ed a' membri della Camera de' Deputati verrà a tale titolo corrisposto un assegno da stabilirsi da una legge.

Art. 41 – Nessuno può essere ad un tempo membro del Senato e della Camera de' Deputati.

Art. 42 – Ogni membro della Dieta al suo ingresso nella med.ma presta il giuramento di fedeltà all'Imperatore e Re, alla Costituzione dell'Impero ed al presente Statuto.

Art. 43 – Ai Senatori ed ai Deputati non è lecito accettare istruzioni, e non possono dare il voto che non in persona.

Art. 44 – A ciascuna delle Camere spetta il verificare i poteri de' suoi membri ed il decidere della loro ammissione entro i limiti di questo statuto e della legge elettorale.

Art. 45 – Ogni camera nomina a maggioranza assoluta de' voti il suo Presidente ed i suoi Vicepresidenti pel tempo della tornata.

Art. 46 – Le Camere non possono deliberare se non presente la maggioranza della totalità de' proprj membri fissata dallo Statuto.

Art. 47 – È esclusa nelle camere la votazione segreta, eccettuate le nomine che occorressero.

Art. 48 – Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta de' voti; in caso di parità di voti la proposta si ha per respinta.

Art. 49 – Le sedute delle Camere sono pubbliche; dietro mozione però del Presidente od almeno di cinque membri ogni camera ha il diritto di tenere sedute riservate.

Art. 50 – A' soli membri delle diete compete il diritto di presentare petizioni alla camera, alla quale essi appartengono.

Art. 51 – Né alle diete né alle commissioni da esse stabilite possono essere ammesse deputazioni.

Art. 52 – Una legge provvisoria stabilirà in consonanza a' principj fissati col presente statuto il regolamento sul modo di trattare gli affari, che si estenderà pure su' rapporti ufficiali delle due camere.

Art. 53 – L'iniziativa spetta all'Imperatore e Re e ad ognuna delle camere negli oggetti indicati nel presente Statuto come di loro attribuzioni.

Art. 54 – L'Imperatore e Re od in persona o per messaggio convoca, apre, proroga e chiude le diete. Può del pari in ogni tempo sciogliere la dieta od una delle due camere.

Art. 55 – Ne' casi di proroga o scioglimento anche di una sola delle due camere, cessa immediatamente ogni seduta della dieta.

Art. 56 – Sciolta che venga la dieta, dovranno essere ordinate le nuove elezioni entro tre mesi dallo scioglimento, ferma la condizione all'articolo susseguente.

Art. 57 – Non può mai essere adunata la dieta nello stesso tempo col parlamento dell'Impero, e ciò vale pure pel caso di nuova convocazione, che si rendesse necessaria per avvenuto scioglimento a senso dell'articolo precedente.

Art. 58 – Ogni tornata delle Camere dura sei settimane. Una prolungazione della durata può essere accordata dietro motivate mozioni delle due camere dall'Imperatore e Re.

## DEL POTERE ESECUTIVO

Art. 59 – Il potere esecutivo spetta esclusivamente all'Imperatore e Re, che lo esercita col mezzo del Ministero responsabile dell'Impero e con quelle delle Autorità subordinate.

Art. 60 – Nel Regno Lombardo Veneto il potere esecutivo è affidato ad un Luogotenente per cadauno de' territori, al quale incombe di porre in esecuzione le leggi dell'Impero; ad esso spetta pure esclusivamente l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla dieta e sanzionate dal Re.

Art. 61 – Il Luogotenente è assistito da una Consulta i cui membri sono nominati dall'Imperatore e Re e saranno scelti fra persone che appartengono per origine al regno Lombardo Veneto e di cui la metà sarà presa dal seno dell'una o dell'altra camera.

Art. 62 – La Consulta è chiamata a dare il proprio parere in tutti gli oggetti che vengono proposti alla sua discussione dal Luogotenente; lo assiste in specie nella preparazione e redazione de' progetti di leggi od altre proposizioni da sottomettersi alla deliberazione della dieta, ed emette il suo voto ne' casi dubbi d'applicazione delle leggi. La Consulta forma l'istanza superiore nelle cause dell'Amministrativo-Contenzioso<sup>6</sup>.

La sorveglianza ed influenza che dovranno avere le Consulte nell'amministrazione del Monte come particolare istituto di credito pubblico del regno, sarà stabilita da apposito regolamento.

Art. 63 – Il Luogotenente come organo immediato del Ministero dell'Impero agisce a tenore delle istruzioni che riceve dal med.mo; egli è pure responsabile del suo operato.

Art. 64 – Nella direzione degli affari ha per norma le leggi gen.li e speciali ed i regolamenti vigenti per ogni particolare oggetto dell'amministrazione a lui affidata.

Art. 65 – Dà le disposizioni occorrenti per l'esecuzione, e rilascia le istruzioni e discipline relative agli uffizi; in casi d'immediata urgenza emette le provvidenze strettamente necessarie sotto la sua responsabilità e ne riferisce indilatamente al Ministero.

Art. 66 – Il Luogotenente ha il diritto di intervenire personalmente alle sedute dell'una e dell'altra camera e di avere la parola in ogni tempo, senza però prendere parte alla votazione a meno che non sia membro della rispettiva camera.

Può anche delegare Commissari per intervenire alle discussioni, onde diano le necessarie informazioni e deduzioni su' progetti di legge, che sono in discussione presso le camere.

## DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 67 – Di regola la procedura in oggetti giudiziari sarà pubblica ed orale. Le eccezioni dalla pubblicità per l'interesse dell'ordine e del buon costume vengono stabilite dalla legge.

Art. 68 – In oggetti penali ha luogo il processo d'accusa; in quanto poi all'attivazione dell'istituto de' giurati, saranno sentite previamente le diete del regno.

Art. 69 – Dal momento in cui avrà effetto la nuova organizzazione giudiziaria nessun giudice nominato, assunto che abbia definitivamente il suo ufficio, potrà essere sospeso o rimosso, tranne che per sentenza di giudice; né potrà tampoco essere traslocato in altra sede giudiziaria o messo in stato di riposo se non in seguito a sua domanda.

Art. 70 – Quest'ultima disposizione non è però applicabile al caso dove alcuno fosse posto in istato di riposo per sopravvenuta inabilità al servizio a termini di legge, e neppure a que' cambiamenti nel personale giudiziario che si rendono necessari in causa di riforme nell'organizzazione giudiziaria.

Art. 71 – Sull'applicazione delle suestiposte massime generali che dovranno regolare per l'avvenire l'amministrazione del mandato giudiziale sarà emanata una legge speciale.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 72 – Fino a tanto che non sono stabilite in via legislativa le leggi organiche attinenti al presente Statuto, le relative disposizioni verranno emesse in via d'ordinanza con forza di legge provvisoria.

Art. 73 – Fino all'attivazione delle nuove leggi ed ordinanze come sopra restano in vigore le leggi ed i regolamenti attuali.

Art. 74 – Le autorità conservano il pieno esercizio del potere loro demandato fino all'attivazione delle nuove leggi organiche ed ordinanze che vi portino cambiamento.

#### FONTE:

Manoscritto allegato al Protocollo n. 2284.1850 del Ministerrat (Consiglio dei ministri) austriaco, governo Schwarzenberg, in data 8.6.1850, conservato presso lo Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

---

<sup>1</sup> Righe di cancellature con annotazione illeggibile altrui a margine. Foglio messo in fondo al pezzo.

<sup>2</sup> Cancellato e sostituito a margine con: "Per gravi motivi di pubblica sicurezza".

<sup>3</sup> Cancellato con riga e corretto a margine in: "Possono le diete essere".

<sup>4</sup> Cancellata la restrizione: "sull'esercizio del commercio, delle professioni liberali, delle arti e de' mestieri."

<sup>5</sup> Cancellato con due righe.

<sup>6</sup> Aggiunta di altra mano: e degli affari comunali.